

DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL COLLEGAMENTO DEI RISPETTIVI SISTEMI DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA

del 9 dicembre 2022

relativa alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra [2023/1625]

IL COMITATO MISTO

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ⁽¹⁾ («l'accordo»), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- 1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo le informazioni riservate sono classificate in base al loro livello di riservatezza.
- 2) L'allegato III dell'accordo stabilisce come classificare le informazioni riservate trattate e scambiate nel suo ambito. Esso impone alle parti di applicare i livelli di riservatezza al fine di individuare le informazioni riservate.
- 3) L'allegato IV dell'accordo definisce i livelli di riservatezza dei sistemi di scambio di quote di emissione («ETS») e stabilisce il livello complessivo di riservatezza delle informazioni.
- 4) La classificazione e il conseguente trattamento delle informazioni sono importanti al fine di assicurare il livello di riservatezza necessario a evitare danni derivanti dalla divulgazione non autorizzata o dalla perdita di integrità.
- 5) Con la comunicazione di sicurezza «Marking and handling of sensitive non-classified information» ⁽²⁾ (Classificazione e trattamento di informazioni riservate non classificate), la Commissione europea ha modificato le classificazioni in materia di sicurezza delle informazioni riservate non classificate per suo uso interno. La Commissione europea ha raccomandato di elaborare un accordo con i partner esterni al fine di stabilire le istruzioni per il trattamento di tutte le informazioni tra loro scambiate.
- 6) Per assicurare un'applicazione coerente delle classificazioni in materia di riservatezza di cui agli allegati III e IV dell'accordo, il comitato misto può modificare tali allegati conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo.
- 7) Nel corso della sua terza riunione, tenutasi il 26 novembre 2020, il comitato misto ha approvato le istruzioni di trattamento conformemente all'allegato III dell'accordo e quali indicate all'articolo 8, paragrafo 2, dello stesso.
- 8) Il gruppo di lavoro istituito con le decisioni n. 1/2020 ⁽³⁾ e n. 2/2020 ⁽⁴⁾ del comitato misto ha raccomandato, sulla base del mandato di cui a tali decisioni, di modificare le istruzioni di trattamento per assicurare un'applicazione coerente delle classificazioni in materia di riservatezza,

⁽¹⁾ GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

⁽²⁾ C(2019) 1904 final.

⁽³⁾ Decisione n. 1/2020 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra del 5 novembre 2020 sull'adozione delle procedure operative comuni (POC) [2021/1033] (GU L 226 del 25.6.2021, pag. 2).

⁽⁴⁾ Decisione n. 2/2020 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra del 5 novembre 2020 relativa alla modifica degli allegati I e II dell'accordo e all'adozione delle norme tecniche di collegamento (NTC) (2021/1034) (GU L 226 del 25.6.2021, pag. 16).

